

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19707 Anno 2018

Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO

Relatore: IMPERIALI LUCIANO

Data Udiienza: 18/01/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

TEDESCHI MAURIZIO nato il 04/04/1952 a LECCO

TEDESCHI MARZIANO nato il 04/04/1952 a LECCO

avverso la sentenza del 31/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per quanto riguarda la truffa perche' il fatto non sussiste con trasmissione atti alla Corte d'Appello per rideterminazione pena.

Udito il difensore

L'avvocato CLAUDIO SCHIAFFINO del foro di Milano, in qualita' di sostituto processuale dell'avv. ARATA FRANCESCO del foro di MILANO in difesa di: A.T.S. GIÀ AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCO si riporta alle conclusioni scritte che deposita con nota spese.

L'avvocato MINNITI ROSARIO, del foro di MILANO in difesa di TEDESCHI MAURIZIO e TEDESCHI MARZIANO si associa alle conclusioni del P.G. chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. I fratelli Maurizio e Marziano Tedeschi ricorrono per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano il 30/1/2017 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale di Lecco in ordine ai delitti di truffa in danno di ente pubblico e falso in certificazioni perché in concorso tra loro, in qualità di medici di base convenzionati con il S.S.N., con artifici e raggiri consistiti per Marziano Tedeschi nel dirottare sistematicamente i propri assistiti al fratello gemello Maurizio, che effettuava visite mediche al posto del fratello e falsificava la firma sulle ricette di prescrizione riservate a Marziano Tedeschi, con il nome di questo ed utilizzando il suo timbro, previo accordo con il predetto, inducendo in tal modo in errore la ASL di Lecco, e procurando così allo stesso Marziano Tedeschi l'ingiusto profitto spettante dal servizio sanitario nazionale con pari danno economico per l'amministrazione pubblica.

2. A sostegno del ricorso i fratelli Tedeschi sollevano i seguenti motivi di impugnazione:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli elementi costitutivi del reato di truffa in danno di ente pubblico. Assumono a tal proposito i ricorrenti che la Corte territoriale non avrebbe esaminato una pluralità di testimonianze, indicate nell'atto di appello, che dimostrerebbero l'insussistenza dei fatti contestati, sicché vi sarebbe contraddittorietà tra la sentenza e le testimonianze che hanno riferito che il dott. Marziano Tedeschi visitava con continuità i propri pazienti. La sentenza impugnata, pertanto, si porrebbe in contrasto con il canone di giudizio del "ragionevole dubbio", perché si sostiene che emergerebbe con chiarezza che le prove favorevoli alla difesa, non considerate dalla Corte, consentirebbero di prospettare ricostruzioni alternative dei fatti plausibili e più fondate dell'accusa e della conforme sentenza di appello che ha ritenuto cagionati all'ente pubblico danni pari al totale degli emolumenti percepiti dal dr. Marziano che, invece, risulta aver comunque svolto, oltre all'attività di dentista, quella di medico di base, e si deduce, altresì, che, degli oltre mille pazienti in cura dal dr. Marziano, ne sono stati sentiti come testimoni appena una ventina. Si assume, ancora, che la sentenza sarebbe viziata da contraddittorietà interna, in quanto la Corte territoriale da un lato afferma che Marziano Tedeschi avrebbe svolto attività di medico di base e, dall'altro, condanna i due imputati perché dal 2007 al 2011 il Marziano non avrebbe mai visitato i propri pazienti, ed altresì che sarebbe stato erroneamente applicato

l'art. 640 cod. pen., pur nel difetto dell'elemento costitutivo rappresentato dal danno per l'ASL di Lecco, essendo state effettivamente prestate le visite da parte di medico iscritto al SSN, perfino oltre gli orari stabiliti, sicché l'ente pubblico avrebbe comunque dovuto erogare il corrispettivo. Si deduce a tal fine che erroneamente la Corte territoriale avrebbe invocato una pronuncia di questa Corte di Cassazione (sez. 2, n. 1781 del 18/9/2013) ritenendo del tutto analogo il caso di sostituzioni tra due fratelli medici, uno solo dei quali era convenzionato con l'ASL quale medico di base, giacché solo in quel caso – a dire del ricorrente – sarebbe ravvisabile un danno per la P.A., che non aveva mai certificato i requisiti e l'idoneità del medico privato all'erogazione del servizio pubblico. Il ricorrente deduce, invece, la difformità di altra pronuncia della Corte di Cassazione (sez. 2 n. 44677 del 20/10/2015) che ha escluso la configurabilità del reato di truffa nel caso in cui i pazienti abbiano ricevuto comunque l'assistenza medica prevista da un soggetto qualificato e dotato di competenza specifica, perché anch'egli medico convenzionato, sicché in tal caso non ricorrerebbe il danno patrimoniale per la pubblica Amministrazione. Si assume, infine, che tale interpretazione sarebbe conforme all'accordo collettivo nazionale che, comunque, espressamente disciplina il caso di sostituzione di un medico con altro, purché convenzionato, mostrando così di considerare i medici convenzionati intercambiabili.

2.2. Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla riconosciuta responsabilità in ordine al reato di falso in certificazione. Si assume, con tale motivo di ricorso, che sarebbe stato provato che Marziano Tedeschi svolgeva anche attività di medico di base, mentre non sarebbe provato che il fratello abbia firmato ricette con un nome falso, non avendo la Corte provato quali pazienti siano stati visitati o meno dal Marziano, sicché non potrebbe concludersi che tutte le ricette del periodo in contestazione siano artefatte; si evidenzia che, con riferimento ad un periodo di cinque anni, sono state acquisite al processo solo cinque ricette, si esaminano questi casi e si assume che soltanto in uno di essi (le ricette a nome Sangiorgio Franco) Maurizio Tedeschi avrebbe apposto una sigla sul timbro del fratello, ma che ciò non integra l'ipotizzato delitto di falso, dovendosi ritenere illogica l'interpretazione data dalla Corte territoriale all'art. 37 dell'Accordo Collettivo Nazionale con i medici di medicina generale, che prevede la comunicazione della sostituzione solo quando si protragga per più di tre giorni consecutivi e non nel caso di sostituzioni più brevi, si rileva che secondo le indicazioni fornite dalle Aziende Sanitarie il sostituto può utilizzare il ricettario del medico sostituito ed apporre "il timbro con i propri dati significativi"; inoltre, si

menziona l'eccezione costituita dalle ricette informatizzate, che consentono l'apposizione di firma e timbro del sostituto, e si deduce che nel caso del Sangiorgio timbro e firma sono del dott. Maurizio Tedeschi, che effettivamente era il medico prescrittore, sicché non vi sarebbe falsità nella certificazione, perché effettuata in virtù di valida sostituzione. Si deduce, ancora, comunque l'erronea applicazione della legge penale perché si tratterebbe quantomeno di falso innocuo, che non è stato riconosciuto dalla Corte territoriale richiamando impropriamente una pronuncia relativa a sostituzione di un medico convenzionato con un libero professionista; si assume, infine, l'omessa motivazione della sentenza in punto di dolo, atteso che tutte le ricette citate in sentenza riportano la firma elettronica di Maurizio Tedeschi, che consente di riferirle solo a quest'ultimo, né la Corte ha osservato alcunché sulle deduzioni al riguardo.

3. In data 15/1/2018 l'Azienda dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza (già Azienda Sanitaria Locale di Lecco) ha depositato note di replica ai motivi di ricorso, con le quali si sostiene che Maurizio Tedeschi aveva già raggiunto il tetto massimo di pazienti che ciascun medico di base ha diritto di avere, mentre Marziano Tedeschi non aveva mai comunicato l'esercizio della libera professione che non gli avrebbe altrimenti consentito di mantenere la convenzione con l'ASL che, pertanto, ha ricevuto un danno di natura economica per l'erogazione di un compenso che nessuno dei due ricorrenti aveva il diritto di ricevere. Nelle note si contesta anche la prospettazione difensiva del falso innocuo in relazione all'asserita identificabilità del medico che effettuava le visite, così come si contesta che le sentenze di merito possano aver omesso di considerare prove a favore della difesa e che siano incorse in contraddizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è parzialmente fondato.

4.1. La Corte territoriale ha reso adeguatamente conto di una pluralità di deposizioni testimoniali, tutte coerenti tra loro ed in alcun modo contraddette dalle deposizioni dei testi a discarico, che hanno al più dichiarato di essere stati visitati e seguiti sia da Marziano che da Maurizio Tedeschi, ed ha anche dato conto di un significativo sopralluogo effettuato in data 1/2/2012 presso dalla ASL di Lecco, ed ha rilevato come tali elementi abbiano consentito di accertare in termini di certezza che, in realtà, Maurizio Tedeschi visitava e seguiva, oltre ai propri assistiti, in larga misura anche quelli del fratello Marziano, così

consentendo a quest'ultimo di dedicarsi proficuamente all'attività libero-professionale di medico-dentista - che veniva svolta dallo stesso Marziano in studio attiguo a quello di medicina generale (come riferito dai testimoni e verificato anche nel sopralluogo della ASL) - ed a fronte della quale Marziano Tedeschi aveva percepito compensi di importi non inferiori ad euro 370.000 annui. Numerosi testimoni, infatti, e tra essi anche personale dipendente dei due fratelli, hanno confermato che i pazienti del dott. Marziano venivano visitati dal fratello Maurizio, quando il primo era libero perché stava esercitando attività di dentista, anche in orari nei quali il Marziano era di turno come medico di base.

La sentenza, peraltro, con argomentazioni non illogiche ha dato anche conto di come risulti dimostrata anche la responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di falso di cui al capo B), avente ad oggetto le ricette mediche ad apparente firma e timbro Marziano Tedeschi, essendo stata riscontrata, sulla base delle prove dichiarative e documentali, la falsificazione degli originali delle ricette di cui sono state acquisite le fotocopie. A tal proposito, risulta meramente reiterative di censure difensive già disattese dalla Corte territoriale, con le quali il ricorso non si confronta adeguatamente, la prospettazione, da parte dei ricorrenti, di ipotesi di falso innocuo, giacché proprio alla luce dei parametri fissati dalla P.A. nella scelta del medico di base, la sostituzione di un medico di base ad altro nelle sue prestazioni professionali è consentita solo nei casi previsti dall'art. 37 dell'Accordo Collettivo Nazionale con i medici di medicina generale e del rispetto delle modalità ivi indicate, a riprova del fatto che la persona fisica del professionista che fornisce la prestazione al paziente non certo è indifferente per il SSN.

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ricordato la giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui integra il reato di falso ideologico la condotta di due medici, uno dei quali, libero professionista, sostituisca l'altro, medico convenzionato con la ASL, in visite non comunicate all'Azienda, apponendo una sigla illeggibile su ricette e prescrizioni redatte con i ricettari e con l'uso di timbri fornitigli dal medico convenzionato, in modo tale da ingenerare la falsa rappresentazione della riconducibilità a quest'ultimo delle visite e delle conseguenti prescrizioni. La pronuncia in parola sottolineava che, in tal caso, non è prospettabile l'innocuità del falso, considerata la funzione di attestati degli atti, la quale comprende anche i necessari presupposti di fatto della realtà documentata, in virtù della quale rileva - nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della fede pubblica - l'indicazione dell'identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto anche

riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all'operato del sanitario (Sez. 5, n. 48803 del 09/10/2013, Rv. 257552): si tratta, all'evidenza, di principi applicabili anche al caso in cui entrambi i medici siano convenzionati con la ASL, atteso che anche in tal caso l'identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni rileva quantomeno per l'eventualità che si verificano sempre possibili contestazioni in ordine all'operato del sanitario.

4.2. E' innegabile, pertanto, che l'indebita sostituzione di un medico convenzionato, ma dedito ad attività professionale privata, con altro anch'egli convenzionato, con la contraffazione delle ricette mediche ad apparente firma e timbro di Marziano Tedeschi, abbia tratto artificiosamente in inganno il SSN che, nell'interesse della pubblica utenza, sceglie i medici di base alla luce di determinati parametri di professionalità, fissa il numero massimo di pazienti ritenuto conforme alle esigenze del pubblico perché altrimenti il servizio può essere non adeguato perché troppo frettoloso o perché le attese degli utenti possono essere troppo lunghe e disagiate, e fissa i criteri di compatibilità del servizio pubblico con la professione privata, secondo valutazioni che non possono essere che rimesse alla Pubblica Amministrazione competente.

Conseguentemente, il SSN paga un corrispettivo per il servizio richiesto sul presupposto che questo sia stato svolto in conformità alle esigenze del pubblico, così come sono state riconosciute e valutate dalla P.A. nell'individuare i parametri di cui sopra, sicché non può condividersi l'assunto difensivo secondo cui, in caso di pur arbitraria sostituzione del sanitario che eroga la prestazione medica, comunque difetterebbe l'elemento costitutivo rappresentato dal danno per l'ASL di Lecco, per il sol fatto che comunque sarebbero state effettivamente prestate le visite da parte di medico iscritto al SSN, sicché l'ente pubblico avrebbe comunque dovuto erogare il corrispettivo. Si tratta di assunto a sostegno del quale i ricorrenti hanno anche ricordato la pronuncia di questa Corte secondo cui non ricorrerebbero gli estremi del reato di truffa nel caso in cui, a seguito del trasferimento dei pazienti già assistiti da medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, per effetto del pensionamento dello stesso, nella lista di cui alla Convenzione per i medici di famiglia di altro professionista ancora in attività, quest'ultimo si sia fatto sostituire nell'espletamento dell'assistenza medica dal medico in quiescenza, consentendogli, altresì, di utilizzare, per le prescrizioni, il proprio ricettario e percependo dalla ASL i relativi compensi (Sez. 2, n. 44677 del 20/10/2015, Rv. 265340: in tal caso, la Corte ha sottolineato, in motivazione, l'insussistenza del danno patrimoniale per la ASL per avere comunque i pazienti, nella specie, ricevuto l'assistenza medica prevista da soggetto qualificato e

dotato di competenza specifica).

Il principio invocato, infatti, può essere condiviso solo con riferimento alle ipotesi nelle quali il medico diverso abbia comunque fornito l'assistenza prevista, per requisiti e modalità, e non certo con riferimento ai casi nei quali viene fornito, invece, un servizio diverso da quello richiesto, alla luce dei requisiti pretesi dal SSN per la convenzione con il medico di base. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare, infatti, proprio con riferimento ad un caso riguardante due fratelli medici, uno dei quali sostituiva l'altro nell'attività di medico di base, "come ai fini della configurazione del danno non rilevi il carattere necessitato della prestazione patrimoniale da parte del soggetto passivo, ma la legittimità della sua erogazione proprio all'autore dell'induzione in errore. In sostanza la presenza di una controprestazione fornita da un soggetto diverso rispetto all'obbligato non può essere indifferente rispetto alla qualità dell'aspettativa riposta dall'Ente pubblico, rispetto alla funzionalità del servizio, la cui efficienza va considerata nella complessa struttura operativa organizzata per l'erogazione del servizio. E di cui il "medico persona fisica", in questo caso, è parte essenziale" (sez. 2 n. 1781 del 18/9/2013). L'affermazione secondo la quale non vi sarebbe stato danno a carico della ASL in quanto il compenso da questo erogato prescinde dalle ricette sottoscritte e dalle prestazioni effettuate, assicurate illegittimamente attraverso le prestazioni in sostituzione del fratello, pertanto, è una argomentazione suggestiva, ma di per sé non convincente in quanto, per valutare se l'ASL abbia subito o meno un danno patrimoniale, occorre verificare se i pazienti abbiano comunque ricevuto l'assistenza medica conforme all'aspettativa riposta dall'Ente pubblico rispetto alla funzionalità del servizio come prevista dalla convenzione, nel qual caso il danno economico dovrà ritenersi insussistente, oppure se l'assistenza medica fornita ai pazienti non corrisponda ai parametri di funzionalità richiesti, nel qual caso il danno economico è costituito dalla corresponsione dei compensi per prestazioni diverse da quella pattuita.

L'argomento, però, non viene affrontato esplicitamente nella sentenza impugnata, che non specifica se – come si assume nelle note depositate dall'ATS della Brianza (già ASL di Lecco) anche con riferimento ad atti che si assumono acquisiti al procedimento, ma comunque valutabili solo dal giudice di merito – il dott. Maurizio Tedeschi avesse già raggiunto il numero massimo di pazienti consentito dall'Accordo Collettivo Nazionale proprio al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza del servizio, o comunque lo abbia superato con le condotte contestate, sostituendosi al fratello, né se si siano comunque verificati

per effetto della sostituzione delle disfunzioni del servizio, quali lunghi tempi di attesa per la visita, o anche errori nelle ricette, che sono dedotti nella motivazione della sentenza impugnata, così come questa non affronta l'argomento del possibile superamento di eventuali limiti posti all'attività libero-professionale del dott. Marziano Tedeschi in qualità di medico odontoiatra al fine di garantirne la compatibilità con il servizio pubblico.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio che valuti se nel caso di specie, i predetti limiti siano stati rispettati e, più in generale, se gli artifici e raggiri come sopra individuati abbiano inciso sulle prestazioni richieste dall'Ente Pubblico compromettendo la funzionalità e l'efficienza del servizio così da determinare un danno economico costituito dalla corresponsione dei compensi per prestazioni di qualità diversa da quella pattuita.

Nell'effettuare tale giudizio la Corte territoriale valuterà anche l'eventuale decorso dei termini di prescrizione, verificando le interruzioni e gli eventuali periodi di sospensione della stessa.

Deve ritenersi irrevocabile, invece, il riconoscimento di responsabilità in ordine al delitto di falso, in relazione al quale dovrà essere la Corte di appello, anche in base alle sue valutazioni in ordine al delitto di truffa a valutare se debba restare immutato o meno il trattamento sanzionatorio.

Analogamente, anche alla luce delle valutazioni del giudice di rinvio in ordine al delitto di truffa, lo stesso provvederà sui diritti della parte civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.

Così deciso il 18 gennaio 2018

Il Consigliere estensore

Dott. Luciano Imperiali



Il Presidente

Dott. Piercamillo Davigo

